

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1124}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, ENZO BIANCO, PISCITELLO, GENTILONI, SORO,
MANTINI, BINDI, DE FRANCISCIS, IANNUZZI, ANNUNZIATA,
REALACCI, BRESSA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le organizzazioni di tipo mafioso costituiscono fenomeni criminali irriducibili ai fenomeni della malavita tradizionale, tendendo al controllo del territorio e delle attività che su di esso si esercitano. È risaputo che, soprattutto per il passato, interi pezzi di alcune regioni del nostro Paese, sono stati, di fatto, sottratti allo Stato. D'altra parte, le organizzazioni mafiose hanno trovato più vantaggioso non porsi in aperta ostilità nei confronti delle istituzioni ma le hanno corrotte, giungendo ad infiltrarsi al loro interno, in gangli talvolta vitali, così che si deve purtroppo affermare che ormai fre-

quenti sono i rapporti di scambio e di interazione con gli apparati istituzionali.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafia e delle altre associazioni criminali similari, con la facoltà di richiedere atti e documenti, di utilizzare audizioni e testimonianze e di procedere essa stessa a indagini ed esami, ha svolto in passato un ruolo importante per la conoscenza di tali fenomeni, per l'elaborazione dei dati e il loro studio e per fornire un indirizzo alle politiche di contrasto alla criminalità organizzata. È un ruolo importante che può e deve continuare a svolgere.

Lo Stato non può permettersi di abbassare la guardia proprio allorquando i nuovi scenari interni e internazionali sembrano offrire nuovi spazi e nuove opportunità alle organizzazioni criminali. Nei prossimi mesi l'Italia dovrà confrontarsi, lo sta già facendo, con l'introduzione dell'Euro, la moneta unica europea, con i rischi legati alla conversione delle monete nazionali e alla falsificazione, con i traffici di droga e armi dai Balcani e dai Paesi dell'est europeo e con la fragilità delle strutture economiche in queste regioni, nonché con l'immigrazione clandestina e il traffico di organi. Le associazioni criminali sono « prontissime » ad approfittare della globalizzazione dei mercati illegali e i propri affiliati godono di un'eccellente mobilità transnazionale. Sono problematiche ben note ai nostri magistrati ma che vanno studiate in tutte le sedi istituzionali per trovare, nella sinergia dei poteri dello

Stato, adeguate contromisure e approntare azioni preventive.

C'è, dunque, un'esigenza vera e ineludibile di approfondire la conoscenza di questi fenomeni, dei nuovi equilibri che si vengono formando e di quelli già consolidati: la Commissione di inchiesta della quale si propone l'istituzione, forte dei dati e della capacità di monitoraggio di cui può godere, sarà in grado di riferire al Parlamento e di offrire nuovi stimoli per il costante aggiornamento della legislazione nazionale.

L'istituzione, anche per la nuova legislatura, della Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari è dunque fondamentale non solo per il più proficuo svolgimento della legislatura in corso ma anche per garantire, su fenomeni che investono la sicurezza stessa del Paese, il pieno controllo democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XIV Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

ART. 2.

*(Composizione e presidenza
della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Mini-

stri della giustizia e dell'interno, di intesa con il presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. La Commissione cura la informazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni precedenti.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002250